Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Lunedì, 29 gennaio 1934 — ANNO XII — Numero 23

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

[illegible] menti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internaziona[illegible] n indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Anouchiravan Khan Sepahbodi, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Persia, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, lì 24 gennaio 1934 - Anno XII

(1838)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1933, n. 1932.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933, n. 1933.
Istituzione del ruolo degli architetti del Real corpo del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità di istituire un ruolo di architetti del Real corpo del Genio civile;
Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1395, concernente la tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, con il quale è stato approvato il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto;
Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, e successive variazioni, concernente i nuovi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAP. I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Nel Real corpo del Genio civile è istituito il ruolo degli architetti (gruppo A) secondo la tabella di cui al successivo art. 2.

Il personale degli architetti attende ai servizi inerenti alla edilizia di competenza del Ministero dei lavori pubblici e che interessino opere aventi importanza architettonica.

Art. 2.

L'organico del ruolo degli architetti del Genio civile è stabilito nel modo indicato dalla seguente tabella:

Grado	QUALIFICA	Numero dei posti
5°	Ispettore superiore architetto	1
6°	Architetti capi	3
7°	Architetti di 1ª classe	4
8°	Architetti di 2ª classe	7
9°	Architetti di 3ª classe	7
10°	Architetti di 4ª classe	8
	Totale . . .	30

Art. 3.

Al personale del ruolo degli architetti del Genio civile, per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, si applicano le disposizioni stabilite per i ruoli dei personali civili di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

L'ispettore superiore architetto (grado 5°) farà parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici a norma dell'art. 7 della legge 1° giugno 1931, n. 678.

Gli architetti degli altri gradi saranno assegnati a quegli uffici centrali o periferici, nei quali il Ministro per i lavori pubblici riterrà necessaria la loro opera.

Le mansioni che dovranno essere disimpegnate dal personale degli architetti di grado inferiore al 5° saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 5.

Le ammissioni nel grado iniziale del ruolo degli architetti del Real corpo del Genio civile sono effettuate mediante concorso per titoli e per esami tra i candidati che alla data del decreto che indice il concorso abbiano conseguito la laurea in architettura in uno degli Istituti superiori del Regno.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma è necessario che gli aspiranti abbiano compiuto i 21 anni di età e non superato i 30 anni alla data del decreto che indice il concorso salvo i maggiori limiti di età stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 6.

L'esame di concorso per l'ammissione nel grado iniziale del ruolo degli architetti del Real corpo del Genio civile ha luogo in Roma e consta di 5 prove come appresso:

1° prova estemporanea di composizione architettonica;

2° sviluppo della prima prova con dettagli di carattere artistico e tecnico. Lo svolgimento di tale prova ha luogo in tre giorni;

3° svolgimento scritto di un tema sulla storia degli stili e sull'urbanistica con aggiunta di grafici e schizzi;

4° relazione scritta con dati tecnici e costruttivi su una opera edilizia di carattere pubblico;

5° una discussione orale sui temi e sulla relazione svolti, nonchè sulla storia dell'architettura, sull'urbanistica, sulla scienza delle costruzioni e sui caratteri distributivi degli edifici.

Art. 7.

I vincitori del concorso di cui all'art. 5 sono nominati architetti di 4ª classe in prova e conseguiranno la nomina ad architetti di 4ª classe se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Art. 8.

Gli esami di concorso per merito distinto per la promozione ad architetto di 2ª classe (grado 8°) hanno luogo in Roma e constano di cinque prove nel modo indicato dal precedente art. 6.

Art. 9.

Gli esami di idoneità per la promozione ad architetto di 2ª classe (grado 8°) hanno luogo in Roma e constano delle seguenti prove:

1° prova estemporanea di composizione architettonica;

2° relazione scritta con dati tecnici e costruttivi su una opera edilizia di carattere pubblico;

3° svolgimento scritto di un tema sulla storia degli stili e sull'urbanistica con aggiunta di grafici e schizzi;

4° discussione orale sui temi e sulla relazione svolti, nonchè sulla storia dell'architettura, sull'urbanistica, sulla scienza delle costruzioni e sul carattere distributivo degli edifici.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, nominata per ogni concorso con decreto del Ministro per i lavori pubblici è composta, sia per gli esami di ammissione ad architetto di 4ª classe in prova, sia per quelli di promozione ad architetto di 2ª classe (grado 8°), di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che la presiede, dell'ispettore superiore architetto, di un altro membro tecnico del Consiglio superiore e di due insegnanti di Regie scuole superiori di architettura.

Un impiegato di grado non inferiore al 9° ha le funzioni di segretario.

Qualora in occasione dei primi concorsi da bandirsi in applicazione del presente decreto non sia ancora coperto il posto di ispettore superiore architetto, la Commissione esaminatrice verrà integrata con l'aggiunta di un altro membro tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 11.

Per quanto riguarda il procedimento degli esami devono essere osservate le disposizioni del capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.

Art. 12.

Le funzioni del Consiglio di amministrazione per il ruolo degli architetti sono disimpegnate dal Consiglio d'amministrazione per il personale del Real corpo del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, del quale Consiglio è chiamato a far parte anche l'ispettore superiore architetto.

CAP. II.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti del ruolo organico degli architetti saranno messi a concorso

per ciascun grado fra gli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo, che appartengano al gruppo *A* e rivestano almeno il grado immediatamente inferiore a quello da conferire. Ai posti del grado iniziale del ruolo anzidetto, potranno accedere anche gli impiegati di qualunque grado di gruppo *B*.

Per l'ammissione al concorso per l'8° grado occorre possedere la prescritta anzianità, salvo i diritti già acquisiti.

Per poter partecipare ai concorsi in parola occorrerà che gli aspiranti si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° essere forniti della laurea in architettura;

2° avere ottenuto il titolo di architetto e il diritto all'iscrizione negli Albi degli architetti, ai sensi della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del regolamento approvato con il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Il concorso di cui al 1° comma del presente articolo avrà luogo per titoli e per esami. Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

1° prova estemporanea di composizione architettonica;

2° svolgimento di un tema sulla storia degli stili ovvero sull'urbanistica con l'aggiunta di grafici e schizzi;

3° una discussione orale sui temi e sulle relazioni svolti nonchè sulla storia dell'architettura, sull'urbanistica, sulla scienza delle costruzioni, e sui caratteri distributivi degli edifici.

Per gli aspiranti non sono prescritti limiti di età.

Art. 14.

Le nomine ai posti messi a concorso per ciascun grado, saranno conferite in ordine di merito secondo la graduatoria da formarsi a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 15.

Dopo espletati i concorsi di cui al precedente art. 13, è data facoltà al Ministro per i lavori pubblici ferma restando la disposizione dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, di mettere a concorso i posti che risultassero vacanti nel ruolo degli architetti, anche in gradi superiori a quello iniziale, fra gli architetti, che abbiano almeno 15 anni di esercizio professionale autorizzato e non abbiano superato i 50 anni di età se concorrenti ai posti di grado 5° e 6°, almeno 10 anni di servizio professionale e non più di 45 anni di età se concorrenti ai posti di grado 7° e 8°, e almeno 5 anni di servizio professionale e non più di 40 anni di età se concorrenti ai posti degli altri gradi.

Le nomine ai posti di grado 5° e 6° ai sensi del precedente comma saranno fatte anche in base a concorso per soli titoli, mentre quelle per i posti degli altri gradi verranno fatte in seguito a concorso per titoli e per esami.

Gli esami di concorso di cui al 2° comma avranno luogo con le stesse norme indicate nel precedente art. 6.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo saranno composte nel modo indicato nel precedente art. 10.

Art. 16.

Salva l'applicazione del precedente art. 15, al primo concorso pubblico da bandire per l'assunzione al grado iniziale potranno anche partecipare:

a) coloro che abbiano ottenuto la laurea in ingegneria non oltre il 1925, che siano specializzati in architettura e che come tali, si trovino inscritti al Sindacato fascista architetti alla data del presente decreto.

Per i concorrenti di cui sopra il limite di età è elevato ad anni 40;

b) coloro che, pur non essendo forniti della laurea in architettura, abbiano ottenuto il titolo di architetto ed il diritto all'iscrizione negli Albi in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del regolamento approvato con il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

Art. 17.

Sono dispensati dagli esami per la promozione al grado di architetto di 2ª classe (grado 8°) quei funzionari del gruppo *A*, i quali alla data del loro passaggio nel ruolo degli architetti del Genio civile non erano tenuti, secondo le disposizioni vigenti per il ruolo di provenienza, a sostenere esame di merito distinto o di idoneità per la promozione al grado 8°.

Art. 18.

Alla spesa conseguente alla istituzione del nuovo ruolo degli architetti sarà provveduto mediante la soppressione nei rispettivi ruoli dei posti occupati dai funzionari del Genio civile che faranno passaggio nel ruolo degli architetti.

Alla maggiore spesa che non possa essere coperta nel modo anzidetto si farà fronte mediante ulteriori riduzioni di posti nei ruoli del personale del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie fino alla concorrenza della spesa stessa.

I posti da sopprimere nei vari ruoli saranno stabiliti con Regio decreto su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, entro due mesi dall'approvazione della graduatoria dei concorsi di cui all'art. 13: almeno uno di tali posti sarà di quinto grado.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 132. — MANCINI.

LEGGE 18 gennaio 1934, n. 28.
Modifica di norme in materia di pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti della concessione della pensione alle vedove e agli orfani, ai sensi degli articoli 24, ultimo comma, 29 e 35 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e 8 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, si considera utile il matrimonio contratto fino al 31 dicembre 1940, purchè sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati nel diritto a pensione di guerra ai figli legittimi.

Art. 2.

L'art. 71 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 29.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, concernente provvedimenti a favore degli ex impiegati zanelliani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, recante provvedimenti a favore degli ex impiegati zanelliani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 30.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, contenente disposizioni sul limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 4 gennaio 1934, n. 31.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge del 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933.

Proroga del termine stabilito per l'esercizio della facoltà, da parte del Ministero dei lavori pubblici, di chiedere al comune di Mascali la retrocessione gratuita dei ricoveri stabili costruiti per i danneggiati dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1928, n. 3195, recante provvedimenti per i danneggiati dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928;

Visto l'art. 2 della legge 2 luglio 1929, n. 1186, che autorizza l'emanazione delle norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili costruiti in dipendenza dell'eruzione nel comune di Mascali;

Visto il decreto Reale 15 gennaio 1931, registrato alla Corte dei conti addì 8 giugno 1931, che detta le norme suindicate;

Ritenuto che non essendo stato ancora possibile addivenire alla consegna definitiva al comune di Mascali dei ricoveri colà costruiti, appare necessario modificare la disposizione di cui all'art. 11 del citato decreto Reale 15 gennaio 1931;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 11 del decreto Reale 15 gennaio 1931, che detta norme per l'assegnazione dei ricoveri stabili costruiti nel comune di Mascali in dipendenza dell'eruzione dell'Etna del novembre 1928, è sostituito il seguente:

« Sono esclusi dalla cessione al Comune i ricoveri stabili che lo Stato, a termini del 1° e 3° comma dell'art. 17 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1929, ritenga di attribuire in proprietà agli aventi titolo alla concessione del contributo erariale.

« Agli effetti del citato art. 17, lo Stato ha diritto di chiedere la retrocessione gratuita dei ricoveri consegnati al Comune, entro due anni dalla data in cui la cessione dei ricoveri stessi sia divenuta definitiva. Nessuna indennità è dovuta in conseguenza di tali retrocessioni nè al Comune, nè agli assegnatari dei ricoveri da retrocedere ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 60 — D'ANGELO.

(1801)

REGIO DECRETO 24 novembre 1933.

Nomina del prof. Mario Marinucci a membro del Comitato nazionale dell'azoto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione del Comitato dell'azoto;

Visto il R. decreto 21 settembre 1933, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato stesso;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A far parte del Comitato dell'azoto, costituito a termini del R. decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, è chiamato in sostituzione del gr. uff. dott. Pietro Roych, delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il gr. uff. dott. Mario Marinucci, ispettore generale nel Ministero predetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 111. — PICONE.

(1800)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1934.

Costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;

Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Viste le proposte dell'Istituto di emissione e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa;

Decreta:

Le Deputazioni di borsa per l'anno 1934 sono così costituite:

BORSA DI ROMA.

Deputati effettivi:

Ceresa gr. uff. Alessandro, delegato governativo;

Pattoni cav. uff. avv. Amedeo, per l'Istituto di emissione;

Cauli comm. dott. Ettore, per la Stanza di compensazione;

Bocchini comm. Alfredo, Ferretti on. gr. uff. rag. Giacomo, Hannau comm. Bindo, Natali comm. Tito, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Conte comm. dott. Paolo, delegato governativo;

Ravasini gr. uff. dott. Ruggero, per l'Istituto di emissione;

Bompard cav. dott. Paolo, Carettoni comm. Alessandro, Zanni comm. Michele, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI MILANO.

Deputati effettivi:

Capuano cav. dott. Ignazio, delegato governativo;

Sforza comm. Francesco, per l'Istituto di emissione;

Prandoni ing. Emilio, per la Stanza di compensazione;

Baslini sig. Giovanni, Costa sig. Giovanni, Crivelli sig. Primo, Guida comm. Michele, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Forti rag. Carlo, delegato governativo;

Moretti gr uff. Alberto, per l'Istituto di emissione:

Besozzi sig. Onorato, Corti cav. Giacomo, Del Bino sig. Arrigo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI GENOVA.

Deputati effettivi:

Procida cav. Vincenzo, delegato governativo;

Del Vecchio comm. Ugo, per l'Istituto di emissione;

Bocciardo gr. uff. Ettore, per la Stanza di compensazione;

Cerutti comm. Giuseppe, Dolcetta cav. dott. Italo, Graziani cav. Giuseppe, Riva comm. dott. Cesare, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Mittiga rag. Alfredo, delegato governativo;

Piccardo cav. uff. Benedetto, per l'Istituto di emissione;

Dallorso gr. uff. Nicola, Magri cav. rag. Salvatore, Ramella cav. uff. rag. Francesco, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI TORINO.

Deputati effettivi:

Calandra comm. dott. Antonio, delegato governativo;
Mioni comm. Mario, per l'Istituto di emissione;
Duprè ing. Filippo, per la Stanza di compensazione;
Ceriana cav. Amedeo, Donvito gr. uff. rag. Pietro, Frignocca gr. uff. Giuseppe, Parea on. gr. uff. Carlo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Sclopis cav. ing. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;
Pellegrini cav. Fernando, Savarino Corti cav. uff. avv. Eugenio, Viganò Dario, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI NAPOLI.

Deputati effettivi:

De Liguoro cav. uff. dott. Alfredo, delegato governativo;
Dal Fabro comm. rag. Romualdo, per l'Istituto di emissione;
Orefici ing. gr. uff. Oscar, per la Stanza di compensazione;
Jandoli gr. uff. prof. Raffaele, Carelli prof. rag. Umberto, Cosenza comm. ing. Angelo, D'Errico cav. Silvestro, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Ricciardi cav. Lorenzo, per l'Istituto di emissione;
Avella comm. Ercole, De Leo comm. avv. Giovanni, Starace cav. uff. F. Saverio, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI FIRENZE.

Deputati effettivi:

Tognacci cav. uff. Giuseppe, delegato governativo;
Trevisan comm. avv. Tiziano, per l'Istituto di emissione;
De Roberto Console comm. Mario, Galli prof. dott. Renato, Reggiani gr. uff. ing. Edmondo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Settepassi comm. Cesare, per l'Istituto di emissione;
Comparini-Bardzky comm. avv. Roberto, Bisori dott. Agostino, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI TRIESTE.

Deputati effettivi:

De Frigyessy cav. uff. Arnaldo, delegato governativo;
Zago comm. dott. Michelangelo, per l'Istituto di emissione;
Lucatelli cav. uff. Carmelo, per la Stanza di compensazione;
Economo Demetrio, Gattegno cav. uff. Benveniste D., Morpurgo sig. Menotti, Orefice cav. Renato, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Chirico cav. uff. Gustavo, delegato governativo;
Seppilli cav. uff. Giacomo, per l'Istituto di emissione;
De Scalzi sig. Giovanni Battista, Fano cav. Alberto, Klein sig. Isacco, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI VENEZIA.

Deputati effettivi:

Loy comm. dott. Bonifacio, delegato governativo;
Mussi comm. dott. Francesco, per l'Istituto di emissione;
Bolchini avv. Alando, Giovannini cav. uff. Bruno, Pellas comm. Silvio, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Antonelli comm. Achille, per l'Istituto di emissione;
Cangiani cav. Giovanni e Steindler rag. Paolo, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

BORSA DI BOLOGNA.

Deputati effettivi:

Maccaferri cav. Gaetano, delegato governativo;
Marchiori cav. uff. Tullo, per l'Istituto di emissione;
Giannantoni prof. rag. Giuseppe, Magni cav. rag. Arminio, Masetti gr. uff. ing. Enrico, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Deputati supplenti:

Casalini cav. ing. Domenico, per l'Istituto di emissione;
Piretti cav. dott. Edmondo e Belvederi cav rag. Emanuele, per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Gli ispettori del Tesoro, delegati dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, quando già non rivestano, ai termini del presente decreto, la qualità di deputati di Borsa, faranno pure parte della Deputazione della rispettiva Borsa, quali membri senza voto deliberativo.

Roma, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(1791)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1933.
Riconoscimento del Fascio di Robbiate (Como) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Robbiate (Como) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuto al Fascio di Robbiate (Como) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1933 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII Registro n. 1 Finanze, foglio n. 103. — GUALTIERI.

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1933.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca vantato dal comune di Nemi per un tratto del lago omonimo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Vista la domanda del comune di Nemi in data 30 maggio 1926, con la quale chiede il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca a piedi lungo la sponda del lago [illegible] precisamente in tutto il tratto compreso fra i seguenti limiti: a nord il fosso di Acqua Fredda (fra i mappali n. 1692 e 576) e a sud il confine col territorio del comune di Genzano di Roma, che coincide col confine del mappale 1360;

Considerato che il Comune predetto non è in possesso di un precedente decreto prefettizio di riconoscimento, emesso a norma del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, e che la domanda del Comune è tardiva rispetto al termine perentorio del 31 dicembre 1921;

Visto l'art. 26, 2° comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, su citato;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 novembre 1933;

Decreta:

La domanda del comune di Nemi è respinta.

Il diritto esclusivo di pesca, vantato dal Comune, è dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1933.

Riconoscimento del Fascio di Senigallia (Ancona) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Senigallia (Ancona) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuto al Fascio di Senigallia (Ancona) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII Registro n. 1 Finanze, foglio n. 104. — GUALTIERI.

(1893)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2519-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Antonio fu Domenico, nato a Maresego l'8 aprile 1860 e residente a Trieste-Cattinara, 116, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Babic nata Kermac di Antonio, nata il 31 agosto 1875, moglie;
2. Nazario di Antonio, nato il 31 maggio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(155)

N. 11419-2521-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Antonio fu Giovanni, nato a Maresego il 14 gennaio 1878 e residente a Trieste, Cologna, 192, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Babic nata Sabrich di Giacomo, nata il 17 febbraio 1879, moglie;
2. Adolfo di Antonio, nato il 14 giugno 1908, figlio;
3. Romana di Antonio, nata il 29 aprile 1911, figlia;
4. Mario di Antonio, nato il 21 novembre 1912, figlio;
5. Renata di Antonio, nata il 19 maggio 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(158)

N. 11419-2522-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Antonio di Antonio, nato a Matteria il 4 gennaio 1906 e residente a Trieste, via dei Porta, 261, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(159)

N. 11419-2523-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Carlo di Antonio, nato a Paugnano il 12 novembre 1884 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 79, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Babic nata Sargon di Antonio, nata il 20 aprile 1893, seconda moglie;
2. Mario di Carlo, nato il 13 agosto 1911, figlio;
3. Lidia di Carlo, nata il 26 gennaio 1920, figlia;
4. Nazario di Carlo, nato il 27 dicembre 1923, figlio;
5. Stellio di Carlo, nato il 1° maggio 1925, figlio;
6. Renato di Carlo, nato il 14 febbraio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(160)

N. 11419-339.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletig Antonio fu Francesco e fu Maria Cobel, nato a Monfalcone il 23 novembre 1899 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pauletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rabbi Irma fu Giuseppe, nata il 10 ottobre 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(261)

N. 11419-340.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italautti Giuseppa, nato a Monfalcone il 29 maggio 1899 e resisteriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pizzignagh Ottone di Emilio e di Colautti Giuseppe, nato a Monfalcone il 29 maggio 1899 e resi-

dente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pizzignacco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Trevisan Maria di Giacomo, nata il 12 gennaio 1904, moglie;
2. Pizzignach Danilo di Ottone, nato il 29 ottobre 1925, figlio;
3. Pizzignach Assunta Maria di Ottone, nata il 5 febbraio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(262)

N. 11419-341.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Prelz Giuseppe fu Giovanni e di Cristofoli Anna, nato a Trieste il 7 agosto 1897 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Prezzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kerkoch Emma di Vincenzo, nata il 7 novembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(263)

N. 11419-342.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Moschitz Arturo fu Lodovico e fu Giustina Baldini, nato a Monfalcone il 2 ottobre 1877 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Moschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Castellan Antonietta fu Giuseppe, nata il 31 agosto 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(264)

N. 11419-343.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Saranz Felice di Giacomo e di Zucco Maria, nato a Monfalcone il 16 giugno 1903 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Trevisan Argia di Angelo, nata il 19 febbraio 1909, moglie;
2. Saranz Alice di Felice, nata l'11 novembre 1928, figlia;
3. Saranz Duilio di Felice, nato il 31 dicembre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(265)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 103.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 3,50 % (1906) n. 806423 di L. 280 intestato a Cianciolo Michelangelo fu Domenico, domiciliato in Termini Imerese.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente

regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1832)

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 104.

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 3,50 % n. 203569 di L. 7 intestato a Bianchi Federico di Cesare, minore sotto la patria potestà del padre domiciliato a Torino.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 gennaio 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1833)

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 105.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 411875 di L. 133 intestato a De Crescentis Anna in Liborio, moglie di Di Giulio Nicola-Raffaele di Francesco-Antonio.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, ed avendone gli eredi denunciato lo smarrimento, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 gennaio 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1834)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di irrigazione « Est Sesia » (Novara).

Con decreto Ministeriale 18 gennaio 1934-XII è stato approvato — con le modifiche apportate agli articoli 10, 12, 16, 21, 24, 31 e 37 — il nuovo statuto del Consorzio irrigazione Est Sesia, con sede in Novara.

(1830)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « La Scala » in provincia di Messina.

Con R. decreto 21 dicembre 1933 registrato dalla Corte dei conti il 9 gennaio 1934, al registro 1, foglio 219, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « La Scala » in comune di Patti (Messina).

(1831)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga della validità del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Repubblica del Salvador.

Mediante scambio di note in data 23 dicembre 1933 fra il Ministro plenipotenziario d'Italia in San Salvador e il Ministro degli affari esteri della Repubblica del Salvador è stata prorogata al 31 marzo 1934, in vista della prossima entrata in vigore del nuovo trattato, la validità del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione fra i due Paesi del 27 ottobre 1860.

(1839)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 10 posti di ingegneri nel ruolo del Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933 che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi durante l'anno 1934-XII;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Viste le leggi 24 marzo 1930, n. 1454, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli invalidi ed orfani per la causa nazionale;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 155, che detta norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, che detta provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esami per assunzione di dieci ingegneri in prova nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo del Real corpo del Genio civile.

A tale concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 2.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo avere prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante tale periodo spetta al personale predetto un assegno mensile di L. 800 lorde oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tale assegno sarà corrisposto con la riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 — 3° comma — del

R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ingegnere.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Ministero dei lavori pubblici — Segretariato generale degli affari generali e del personale (Div. 2ª), una domanda in carta bollata da L. 5 scritta e firmata di proprio pugno con la indicazione della paternità e del domicilio o dell'abituale residenza.

Nella domanda i candidati debbono:

1° indicare gli studi secondari compiuti;

2° esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

3° indicare se oltre alla lingua francese la cui conoscenza è necessaria, conoscano le lingue tedesca ed inglese.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 7, dal quale risulti che il richiedente sia di età non minore di 18 anni e non maggiore di 34 anni alla data del presente decreto.

Quest'ultimo limite è portato ad anni 39 per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare; ad anni 43 per i decorati al valor militare e per gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Per i candidati che, alla data del presente bando, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non si applicano limiti massimi di età.

Non si applica ugualmente alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente decreto, prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni;

b) certificato su carta bollata da L. 3 della competente Autorità municipale, dal quale risulti che il concorrente sia cittadino italiano e non sia privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia, in occasione del concorso, riconosciuta in virtù di R. decreto ai termini dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per i nativi della Tripolitania e della Cirenaica vigono le disposizioni dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401, concernenti gli effetti della cittadinanza loro conferita ai sensi dei decreti medesimi;

c) certificato pure su carta bollata da L. 3 di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale su carta bollata da L. 10 rilasciato dal l'ufficio del casellario giudiziario,

e) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli ex combattenti dovranno produrre una copia dello stato di servizio militare, i documenti attestanti le eventuali benemerenze di guerra e una dichiarazione integrativa da rilasciarsi dalla autorità militare, ai sensi della circolare n. 588 *Giornale militare* 1922 ed attestante la permanenza durante la guerra 1915-1918 in zona di operazioni presso reparti operanti o presso Comandi mobilitati.

Coloro che abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1824, dovranno produrre dei documenti dai quali la suddetta partecipazione possa essere rilevata in modo non dubbio.

Gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato in carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza.

f) certificato su carta bollata da L. 3 di un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano o di un ufficiale sanitario da cui risulti, se il candidato non è ex combattente, che egli è di sana e robusta costituzione fisica esente da imperfezioni ed atto all'impiego cui aspira, e se il candidato è ex combattente che egli è esente da imperfezioni che lo rendano inidoneo all'impiego cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre in ogni caso il candidato alla visita di un sanitario da essa delegato.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale nel certificato di cui sopra dovrà essere altresì esplicitamente dichiarato che l'invalido per il grado e la natura della sua mutilazione od invalidità o per le sue condizioni di salute non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro.

I sanitari anzidetti prima di rilasciare il certificato dovranno farsi esibire dal candidato la carta di identità od altro documento equipollente a termini di legge e dovranno fare esplicita menzione di questa formalità nel certificato stesso;

g) stato di famiglia su carta bollata da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole o vedovi con prole;

h) i candidati che prestino servizio come dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, dovranno esibire un certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio e dal quale risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso;

i) titoli originali di studi e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; per quelli laureati posteriormente l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato.

Deve inoltre essere presentato il certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle Scuole di ingegneria e in quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della Sezione VI, Parte III del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

1° titolo di ingegnere civile autorizzato,

2° attestato di secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata Monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Regia scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche

Non sono ammessi titoli equipollenti,

l) gli attestati di esami speciali eventualmente sostenuti;

m) certificato in carta bollata da L. 3 rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante che il candidato appartiene ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

Nel certificato rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento dovrà risultare altresì, ove ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto, senza interruzione, ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. Se il candidato è ferito per la causa fascista, dal certificato anzidetto dovrà risultare che egli è in possesso del relativo brevetto e che è inscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

n) fotografia autenticata dal notaio o dal podestà se il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, nella quale ipotesi dovrà essere fatto apposito richiamo nella domanda di ammissione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) debbono essere debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma, non è richiesta la legalizzazione delle firme.

I concorrenti che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *i*), *l*) ed *m*); essi debbono inoltre produrre copia dello Stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, nonchè lo stato di famiglia qualora siano coniugati o vedovi con prole.

I candidati che si trovino sotto le armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*) del presente articolo un certificato su carta bollata da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi dell'articolo precedente. Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

I candidati che risiedono nelle Colonie italiane potranno essere ammessi al concorso presentando nel termine fissato dall'art. 3 la sola domanda salvo a produrre successivamente o almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame gli altri documenti prescritti.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice la quale sarà composta: di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che presiederà la Commissione, di due ispettori superiori del Genio civile e di due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore al nono avrà le funzioni di segretario.

Art. 8.

L'esame di concorso consta di prove scritte e di una prova orale sulle materie tecniche appresso indicate.

Inoltre tutti i candidati debbono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso hanno dichiarato di conoscere anche la lingua inglese o tedesca ne dànno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Art. 9.

Le materie su cui si svolgeranno gli esami sono le seguenti:

1° *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazioni - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistemi di pavimentazione e manutenzione del piano stradale;

2° *Opere idrauliche*:

a) idrografia - fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifiche per colmata a prosciugamento naturale o meccanico;

3° *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge;

4° *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione;

5° *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili; strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali; strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato;

6° *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7° *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe;

8° *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione;

9° *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici - nozioni elementari di statistica;

10° *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Art. 10.

Le quattro prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto; la prova orale avrà luogo presso il Ministero dei lavori pubblici in data da stabilirsi.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno 7 decimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6 decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove date nelle lingue la Commissione aggiungerà alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non potrà superare un ventesimo.

Art. 12.

Per quanto riguarda il procedimento degli esami saranno osservate le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2960.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria ed in caso di parità di merito secondo le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dagli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933 n. 1706, tenendo altresì presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati o invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito dovranno inoltre essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi ai non coniugati.

Resta ferma la disposizione dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni.

Art. 14.

Gli aspiranti riceveranno l'avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 15.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti della carta di identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Di Crollalanza.

(1836)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 8 posti di geometra nel Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933 che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi durante l'anno 1934;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Real corpo del Genio civile;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Viste le leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli invalidi ed orfani per la causa nazionale;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933, n. 1554, che detta norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, che detta provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'assunzione di 8 geometri aggiunti in prova nel grado 11°, gruppo *B*, del ruolo del Real corpo del Genio civile. Al concorso non potranno partecipare le donne.

Art. 2.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina nel grado iniziale se non dopo aver prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Durante tale periodo spetta al personale predetto un assegno mensile di lorde L. 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme della legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tale assegno sarà corrisposto con la riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a geometra aggiunto.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Ministero dei lavori pubblici, Segretariato generale degli affari generali e del personale, Div. 2ª, una domanda su carta bollata da L. 5, scritta e firmata di proprio pugno con la indicazione della paternità e del domicilio o dell'abituale residenza.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7 dal quale risulti che il richiedente si di età non minore di 18 anni e non maggiore di 34 anni alla data del presente decreto.

Quest'ultimo limite è portato ad anni 39 per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare, ad anni 43 per i decorati al valore militare e per gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente al 28 ottobre 1922 appartennero al Partito.

Per i candidati che alla data del presente bando già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non si applicano limiti di età.

Non si applica ugualmente alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che alla data del presente decreto prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

b) certificato su carta da bollo da L. 3 della competente autorità municipale dal quale risulti che il concorrente sia cittadino italiano e non sia privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione del concorso, riconosciuta in virtù di R. decreto ai termini dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Pei nativi della Tripolitania e della Cirenaica vigono le disposizioni dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 2401, concernenti gli effetti della cittadinanza loro conferita ai sensi dei decreti medesimi.

c) certificato pure su carta da bollo da L. 3 di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

e) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione nella lista di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva.

Gli ex combattenti dovranno produrre una copia dello stato di servizio militare, i documenti attestanti le eventuali benemerenze di guerra e una dichiarazione integrativa da rilasciarsi dall'autorità militare ai sensi della circolare n. 588 *Giornale militare* 1922 ed attestante la permanenza durante la guerra 1915-18 in zona di operazione presso reparti operanti o presso i Comandi mobilitati.

Coloro che abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1824, dovranno produrre dei documenti dai quali la suddetta partecipazione possa essere rilevata in modo non dubbio.

Gli invalidi per la causa nazionale, gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza;

f) certificato su carta da bollo da L. 3 di un medico provinciale o militare di grado non inferiore a capitano o di un ufficiale sanitario dal cui risulti, se il candidato non è ex combattente, che egli è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni ed atto all'impiego cui aspira, e se il candidato è ex combattente che egli è esente da imperfezioni che lo rendono inidoneo all'impiego cui aspira, salvo all'Amministrazione la facoltà di sottoporre in ogni caso, il candidato alla visita di un sanitario da essa delegato.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale, nel certificato di cui sopra dovrà essere altresì esplicitamente dichiarato che l'invalido per il grado e per la natura della sua mutilazione o invalidità o per le sue condizioni di salute non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro.

I sanitari anzidetti prima di rilasciare il certificato dovranno farsi esibire dal candidato la carta di identità od altro documento equipollente a termine di legge e dovranno fare esplicita menzione di questa formalità nel certificato stesso;

g) stato di famiglia da rilasciarsi su carta bollata da L. 3 dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai concorrenti coniugati con o senza prole o vedovi con prole;

h) i candidati che prestino servizio come dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni dovranno esibire il certificato rilasciato dal capo di ufficio dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso;

i) in originale uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di agrimensura conseguito secondo il vecchio ordinamento scolastico presso un Regio istituto tecnico;

2° diploma della sezione speciale di costruzione o di fisico matematica conseguito secondo il vecchio ordinamento scolastico presso un Regio istituto tecnico;

3° diploma del soppresso Istituto forestale di Vallombrosa;

4° diploma rilasciato da una delle Scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima;

5° diploma di professore di disegno architettonico rilasciato secondo il vecchio ordinamento scolastico da un Regio istituto di belle arti;

6° diploma di abilitazione per la professione di geometra secondo il nuovo ordinamento scolastico;

7° diploma di perito edile conseguito secondo le norme dei Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

8° diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

l) certificato dei punti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio presso gli Istituti suddetti e prova degli studi diversi compiuti;

m) certificato su carta bollata da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante che il candidato appar-

tiene ai Fasci di combattimento, ai gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

Nel certificato rilasciato dalla Federazione dei Fasci di combattimento dovrà risultare altresì, ove ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. Se il candidato è ferito per la causa nazionale fascista nel certificato anzidetto dovrà risultare che egli è in possesso del relativo brevetto o che è iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

n) fotografia autenticata dal notaio o dal podestà se il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato nella quale ipotesi dovrà essere fatto apposito richiamo nella domanda di ammissione.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) debbono essere di date non anteriori di tre mesi a quella del presente decreto e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) debbono essere debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione delle firme.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *i*), *l*) ed *m*); essi debbono inoltre produrre copia dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici nonchè lo stato di famiglia qualora siano coniugati o vedovi con prole.

I candidati che si trovino sotto le armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *f*) del presente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Saranno respinte le domande che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o che non saranno regolarmente documentate ai sensi dell'articolo precedente.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

I candidati che risiedono nelle Colonie italiane potranno essere ammessi al concorso presentando nel termine fissato dall'art. 3 la sola domanda, salvo a produrre successivamente e almeno 10 giorni prima delle prove scritte di esame gli altri documenti prescritti.

Art. 6.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, la quale sarà composta di un presidente, scelto fra gli ingegneri capi del Genio civile, e di quattro membri, dei quali due scelti tra gli ingegneri del Genio civile e due fra i professori di due diversi Istituti tecnici. Il meno anziano dei due ingegneri, avrà le funzioni di segretario.

Art. 8.

L'esame di concorso consta di prove scritte e di una prova orale sulle materie tecniche appresso indicate.

Art. 9.

Sono oggetto delle prove scritte le materie seguenti:

1° lingua italiana;

2° aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una incognita. Geometria elementare piana e solida. Trigonometria rettilinea. Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3° disegno lineare topografico e architettonico;

4° costruzioni civili stradali e idrauliche.

I quattro temi per le prove scritte si riferiscono ciascuno ad uno dei quattro numeri precedenti. La prova in lingua italiana consiste nella compilazione di una relazione sopra una questione tecnica od una descrizione di lavori, quella di cui al n. 2 nella risoluzione di uno o più problemi, quelli di cui ai nn. 3 e 4 in due piccoli progetti sommari nei quali il candidato possa dar prova delle sue cognizioni sulle costruzioni in genere e della sua capacità nel disegno.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie precedenti anche le seguenti:

5° geometria pratica. Uso degli strumenti topografici, loro correzioni, rilievi planimetrici ed altimetrici ordinari. Tracciamento di campagna;

6° leggi sul servizio delle opere pubbliche;

7° nozioni elementari di statistica;

8° lettura in lingua francese e traduzione dal francese in italiano.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto; la prova orale avrà luogo presso il Ministero dei lavori pubblici in data da stabilirsi.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno 7 decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6 decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso, saranno conferite secondo l'ordine della gradutoria e in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1933, n. 2395, modificato dagli articoli 6 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, tenendo altresì presente che i mutilati ed invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Sono altresì equiparati agli ex combattenti, i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi ai non coniugati.

Resta ferma la disposizione dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato con gli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Resta anche ferma la disposizione dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra. Per gli orfani dei caduti per la causa nazionale si terrà presente la legge 12 giugno 1921, n. 1312, e relative estensioni.

Art. 13.

Per quanto riguarda il procedimento degli esami saranno osservate le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 14.

I concorrenti riceveranno l'avviso dell'esito della loro domanda a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 15.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti della carta d'identità personale o di altro documento equipollente a termini di legge.

Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: Di Crollalanza.

(1837)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti nel ruolo dei computisti del Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, con il quale sono stati approvati i nuovi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed è stato istituito il ruolo dei computisti del Real corpo del Genio civile;
Visto il R. decreto 30 maggio 1932, n. 680, con il quale sono state dettate le norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del ruolo predetto;
Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1932, registro 17, foglio 59, con il quale è stato bandito il concorso per titoli fra il personale dei gruppi *A* e *B* delle Amministrazioni dello Stato per la nomina nei vari gradi del ruolo dei computisti;
Vista la relazione della Commissione esaminatrice nominata con decreto 27 febbraio 1933-XI;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per titoli indetto fra il personale dei ruoli dei gruppi *A* e *B* per la nomina nel ruolo dei computisti del Real corpo del Genio civile:

Grado 8°.

1. Coluccia Egidio, ragioniere capo Intendenze finanza, punti 17,5 su 20.
2. Caragliano Antonino, ragioniere capo Ministero educazione nazionale, punti 16,5 su 20.
3. Rolando Silvio, capo ufficio 1ª classe PP. TT., punti 15 su 20.
4. Tenna Emanuele, capo ufficio 1ª classe PP. TT., punti 14 su 20, ammogliato con due figli.
5. Serra Vincenzo, capo ufficio 1ª classe PP. TT., punti 14 su 20, ammogliato con un figlio.
6. Saito Salvatore, ragioniere capo Intendenza finanza, punti 14 su 20, ammogliato.
7. Fera Saverio, ragioniere capo Intendenza finanza, punti 13,5 su 20, ammogliato con cinque figli.
8. Sartori Mario Ulisse, capo ufficio 1ª classe PP. TT., punti 13,5 su 20, ammogliato con due figli.
9. Grasso Francesco Paolo, ragioniere capo Intendenze finanza, punti 13,5 su 20, ammogliato.
10. Basile Giuseppe, capo ufficio 1ª classe PP. TT., punti 13 su 20, ammogliato con due figli.
11. Pilati Rosario, capo ufficio 1ª classe PP. TT., punti 13 su 20, ammogliato con un figlio.
12. Porzi Alberico, ragioniere capo Ministero interno, punti 13 su 20.
13. Cafiero Domenico, capo ufficio 1ª classe PP. TT., punti 11,5 su 20.
14. Bisogno Domenico, capo ufficio 1ª classe PP. TT., punti 10,5 su 20, ammogliato con tre figli.
15. Maccari Antonio, capo ufficio 1ª classe PP. TT., punti 10,5 su 20, ammogliato con due figli.

Grado 9°.

1. Salvatore Arcangelo, 1° ragioniere Ministero educazione nazionale, punti 17 su 20, ammogliato con cinque figli.
2. Bellina Giuseppe, 1° ragioniere Intendenze finanza, punti 17 su 20, ammogliato con due figli.
3. Marignano Vittorio, 1° segretario di ragioneria (Ministero finanze), punti 16,5 su 20.
4. Mariotti Attilio, capo ufficio 2ª classe PP. TT., punti 16 su 20, ammogliato con due figli.
5. Buono Carlo, 1° ragioniere Ministero grazia e giustizia, punti 16 su 20, ammogliato con un figlio.
6. Speziali Pietro, 1° ragioniere Ministero educazione nazionale, punti 15 su 20, ammogliato con cinque figli.
7. Corsi Alfredo, 1° ragioniere Ministero marina, punti 15 su 20, ammogliato con due figli.
8. Capocelli Filippo, capo ufficio 2ª classe PP. TT., punti 15 su 20, ammogliato con due figli.
9. Angelo Nicolò, 1° segretario del Tesoro, punti 15 su 20, ammogliato.
10. Jagulli Michelangelo, capo ufficio 2ª classe PP. TT., punti 14,5 su 20.
11. De Gioia Gaetano, capo ufficio 2ª classe PP. TT., punti 14 su 20.
12. Valentino Umberto, capo ufficio 2ª classe PP. TT., punti 13 su 20, ammogliato con due figli.
13. Tovini Bortolo, capo ufficio 2ª classe PP. TT., punti 13 su 20, ammogliato con un figlio.
14. Canepa Michelangelo, capo ufficio 2ª classe PP. TT., punti 13 su 20, ammogliato con un figlio.
15. Moscatelli Armando, capo ufficio 2ª classe PP. TT., punti 12,5 su 20, ammogliato con un figlio.
16. Pellicano Raffaele, 1° segretario Ministero educazione nazionale, punti 12,5 su 20, celibe.
17. Gualtieri Gabriele, capo ufficio 2ª classe PP. TT., punti 11 su 20.
18. Jannacone Isaia, capo ufficio 2ª classe PP. TT., punti 10,5 su 20.

Grado 10°.

1. Grasso Angelo, segretario 1ª classe FF. SS., punti 17 su 20.
2. Delle Site Alfredo, ragioniere Ministero grazia e giustizia, punti 15 su 20, ammogliato con cinque figli.
3. Mazzotta Emilio, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 14,5 su 20, ammogliato.
4. Morelli Luigi, procuratore d'imposte 1ª classe, punti 14 su 20.
5. Parello Francesco, segretario 1ª classe FF. SS., punti 13,5 su 20, ammogliato con un figlio (nato il 6 maggio 1888).
6. Noschese Pasquale, segretario 1ª classe FF. SS., punti 13,5 su 20, ammogliato con un figlio (nato il 16 marzo 1897).
7. Cordova Beniamino, cancelliere 1ª classe Ministero grazia e giustizia, punti 13,5 su 20, ammogliato con un figlio (nato il 10 marzo 1899).
8. Canì Carlo, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 12,5 su 20, ammogliato con un figlio.
9. Camilletti Alfredo, segretario FF. SS., punti 12,5 su 20, ammogliato.
10. Torrisi Antonino, ragioniere Ministero educazione nazionale, punti 12,5 su 20, celibe (nato il 14 ottobre 1882).
11. Palumbo Emanuele, cancelliere 1ª classe Ministero grazia e giustizia, punti 12,5 su 20, celibe (nato il 21 febbraio 1900).
12. Manuppelli Ernesto, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 12 su 20, ammogliato con tre figli (nato il 19 dicembre 1886).
13. Colavolpe Salvatore, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 12 su 20, ammogliato con tre figli (nato il 5 dicembre 1887).
14. Gonzales Giovanni, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 12 su 20, ammogliato con un figlio.
15. Capriolo Idillio, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 11,5 su 20, ammogliato con quattro figli.
16. Sapienza Filadelfo, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 11,5 su 20, ammogliato con un figlio.
17. Scollo Antonino, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 11 su 20, ammogliato con cinque figli.
18. De Pascale Luigi, segretario 1ª classe FF. SS., punti 11 su 20, ammogliato con quattro figli.
19. Del Bufalo Ermete, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 10,5 su 20, ammogliato con un figlio.
20. Vial Giuseppe, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 10,5 su 20, ammogliato (nato il 12 giugno 1888).
21. Sordi Giuseppe, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 10,5 su 20, ammogliato (nato il 31 luglio 1890).
22. Arena Santo, ufficiale 1ª classe PP. TT., punti 10 su 20.

Roma, addì 27 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

(1752)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.